

PROVINCIA DI TRENTO

**COMUNE DI
CAMPITELLO DI FASSA**

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ALLA
PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022
E DOCUMENTI ALLEGATI**

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto dott. Flavio Bertoldi, Revisore dei conti del Comune di Campitello di Fassa per il triennio 14/03/2018-13/03/2021, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 12/03/2018,

- ✓ considerato che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali ed applicati alla contabilità finanziaria e lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al d.lgs. 118/2011;
- ✓ ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 approvato dalla Giunta Comunale in data 26/02/2020 con delibera n. 20 completo dei seguenti allegati obbligatori, indicati:
 - nell'art.11, comma 3 del d.lgs.118/2011:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (fattispecie non presente);
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalla Provincia Autonoma di Trento per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (fattispecie non presente);
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs.118/2011;
 - nel punto 9/3 del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 lettere e) ed f):
 - h) il rendiconto di gestione deliberato e relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicato nel sito internet dell'ente locale;
 - nell'art.172 del d.lgs.18/8/2000 n.267:
 - i) le deliberazioni con le quali sono determinati le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi (deliberazioni della Giunta comunale n. 13 del 13/03/2019 e n. 18 19 del 26/02/2020);
 - j) il piano degli indicatori;
- ✓ ricevuti parimenti alla medesima data:
 - k) il Documento unico di programmazione (DUP) predisposto conformemente all'art. 170 del d.lgs.267/2000 dalla Giunta comunale;
 - o) i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - p) il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio;

- ✓ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale ed, in particolare, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- ✓ visto il d.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- ✓ visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 08/11/2019, nell'ambito del quale Provincia Autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie Locali hanno condiviso l'opportunità di applicare ai comuni trentini la medesima proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 eventualmente adottata dallo Stato per gli altri enti locali;
- ✓ visto il D.L. 17/03/2020, n. 18 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali è stato differito al 31/05/2020;
- ✓ visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- ✓ visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- ✓ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- ✓ visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del d.lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;
- ✓ esaminate le proposte di Documento unico di programmazione 2020-2022 e di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del T.U.E.L.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del d.lgs. 267/2000 di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale.

L'obbligo della redazione del bilancio consolidato per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è stato abrogato con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30 dicembre 2018).

L'Ente, entro il 30 novembre 2019, ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI**GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018**

Il Rendiconto dell'esercizio 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 13 del 10/06/2019.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'Organo di revisione, risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui così distinto ai sensi dell'art. 187 del Tuel:

		31/12/2018
Risultato di amministrazione (+/-)		1.817.914,57
di cui:		
a) Parte accantonata		331.665,43
b) Parte vincolata		0,00
c) Parte destinata agli investimenti		226,74
d) Parte disponibile		1.486.022,40
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE		1.817.914,57

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 02/08/2019 con oggetto “Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019 e pluriennale 2020-2021” dava atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2016	2017	2018
Disponibilità	1.262.261,49	841.976,32	1.899.783,74
Di cui cassa vincolata	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI ANNO
		2019	2020	2021	2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	133.426,55	65.379,62	46.089,50	45.611,50
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.388.197,72	1.057.241,89	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	555.941,69	0,00	0,00	0,00
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>		0,00		
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.357.284,34	1.355.800,00	1.251.714,31	1.251.714,31
2	Trasferimenti correnti	162.605,66	185.722,84	180.822,84	180.822,84
3	Entrate extratributarie	1.262.980,00	1.219.464,05	1.183.430,00	1.183.430,00
4	Entrate in conto capitale	3.497.593,81	3.147.690,01	0,00	0,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	597.000,00	612.100,00	400.000,00	400.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.299.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00	1.349.500,00
		TOTALE TITOLI	8.176.963,81	7.870.276,90	4.365.467,15
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.254.529,77	8.992.898,41	4.411.556,65	4.411.078,65

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
TITOLO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF. 2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
1	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	2.893.820,97 104.640,24	0,00 2.803.887,93 138.592,06 46.089,50	0,00 2.639.581,07 1.939,31 45.611,50	0,00 2.639.103,07 0,00 45.611,50
2	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.441.733,22 1.057.241,89	4.204.931,90 3.532.903,34 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3	<i>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	<i>RIMBORSO DI PRESTITI</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	22.475,58 0,00	22.478,58 0,00 0,00	22.475,58 0,00 0,00	22.475,58 0,00 0,00
5	<i>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	597.000,00 0,00	612.100,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00
7	<i>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.299.500,00 0,00	1.349.500,00 0,00 0,00	1.349.500,00 0,00 0,00	1.349.500,00 0,00 0,00
	<i>TOTALE TITOLI</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.254.529,77 1.161.882,13	8.992.898,41 3.671.495,40 46.089,50	4.411.556,65 1.939,31 45.611,50	4.411.078,65 0,00 45.611,50
	<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato*</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.254.529,77 1.161.882,13	8.992.898,41 3.671.495,40 46.089,50	4.411.556,65 1.939,31 45.611,50	4.411.078,65 0,00 45.611,50

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;

- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3, del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento.

La fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata nel triennio è pari a:

FPV	2020	2021	2022
FPV di parte corrente	65.379,62	46.089,50	45.611,50
FPV di parte capitale	1.057.241,89	0,00	0,00

Previsioni di cassa

TITOLO		PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo di Cassa al 01/01/2020	1.184.640,14
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.474.287,85
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	326.984,19
3	<i>Entrate extratributarie</i>	1.925.528,33
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	4.996.422,68
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	0,00
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	612.100,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	1.430.495,26
TOTALE TITOLI		10.765.818,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		11.950.458,45

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLO		PREVISIONI ANNO 2020
1	<i>Spese correnti</i>	3.247.879,72
2	<i>Spese in conto capitale</i>	4.486.424,51
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	0,00
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	22.478,58
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	612.100,00
6	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	1.469.527,42
TOTALE TITOLI		9.838.410,23
	SALDO DI CASSA	2.112.048,22

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 20.000,00.

Nel bilancio 2020 è previsto uno stanziamento in entrata per anticipazioni di tesoreria per euro 612.100,00 nel limite previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento di esecuzione della L.P. 3/2006. È stato previsto anche uno stanziamento a titolo di interessi passivi pari ad euro 2.000,00.

Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	65.379,62	46.089,50	45.611,50
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	2.760.986,89	2.615.967,15	2.615.967,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	2.803.887,93	2.639.581,07	2.639.103,07
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		46.089,50	45.611,50	45.611,50
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		38.442,45	38.408,40	38.408,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	22.478,58	22.475,58	22.475,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00

ALTURE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

H) Utilizzo avанzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

L'equilibrio di parte corrente risulta rispettato in quanto le previsioni di entrata dei primi tre titoli, unitamente al fondo pluriennale di entrata per spese di parte corrente, pareggiano le previsioni di spesa del titolo I e di rimborso delle quote capitale di mutui.

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE E FINALE

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.057.241,89	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.147.690,01	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	4.204.931,90	0,00	0,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-0,00	0,00	0,00

Risulta rispettato anche l'equilibrio di parte capitale in quanto le previsioni di entrata in conto capitale di parte capitale, unitamente al fondo pluriennale per spese in conto capitale, pareggiano le previsioni di spesa del titolo II e per acquisizione di attività finanziarie che, peraltro, risultano pari a zero.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscono a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo. Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando non superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio 2020-2022 sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti:

entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	2020	2021	2022
contributo per permesso di costruire	0,00	0,00	0,00
contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00	0,00	0,00
recupero evasione tributaria	38.500,00	37.500,00	37.500,00
canoni aggiuntivi BIM Adige	0,00	0,00	0,00
sanzioni codice della strada (parte eccedente)	0,00	0,00	0,00
trasferimenti da Amministrazioni locali e centrali	0,00	0,00	0,00
rimborsi vari	0,00	0,00	0,00
totale	38.500,00	37.500,00	37.500,00

spese del titolo 1° non ricorrenti	2020	2021	2022
concorsi e prove selettive assunzione personale	2.500,00	2.000,00	2.000,00
sostituzione temporanea dipendente di ruolo			
consultazione elettorali e referendarie locali	8.000,00	5.000,00	5.000,00
erogazione tfr per anticipo o cessazioni	73.500,00	5.500,00	5.500,00
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati	12.000,00	12.000,00	12.000,00
sgravi e restituzioni di tributi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale	106.000,00	34.500,00	34.500,00

L'eccedenza di spesa corrente non ripetitiva, pari ad euro 67.500,00 nel 2020, è finanziata con entrate correnti di carattere ordinario.

Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri	
- contributo permesso di costruire	30.000,00
- alienazione di beni	0,00
- FPV	1.057.241,89
- avanzo economico	0,00
- canoni aggiuntivi da concessioni idroelettriche	0,00
Totale mezzi propri	1.087.241,89
Mezzi di terzi	
- mutui	0,00
- prestiti obbligazionari	0,00
- aperture di credito	0,00
- contributi da PAT	2.835.876,38
- contributi da BIM	193.328,39
- contributi da Comun General de Fascia	29.619,79
- contributi dallo Stato	58.865,45
- contributi da imprese	0,00
- contributi da famiglie	0,00
Totale mezzi di terzi	3.117.690,01
TOTALE RISORSE	4.204.931,90
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA	4.204.931,90

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del d.lgs.23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La nota integrativa illustra in maniera completa le informazioni richieste.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il Documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento unico di programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011).

Per gli enti con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentita l'elaborazione di un DUP ulteriormente semplificato, il quale individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Il DUP semplificato risulta strutturato come segue:

- analisi della situazione interna ed esterna: illustra la situazione socio-economica nella quale si trova ad operare l'Ente, le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, la sostenibilità economico-finanziaria, la gestione delle risorse umane ed il rispetto delle regole di finanza pubblica;
- indirizzi generali relativi alla programmazione: vengono individuate le principali scelte di programmazione delle risorse attraverso l'analisi puntuale delle risorse e degli impieghi suddivisi per missioni e programmi.

Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni

Programma triennale lavori pubblici

Il DUP comprende la programmazione dei lavori pubblici che allo stato attuale è disciplinata, ai sensi dell'art. 13 della L.P 36/93, dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1061/2002. Le schede previste da tale delibera non consentono tuttavia di evidenziare tutte le informazioni e specificazioni richieste dal principio contabile della programmazione 4/1. Per tale motivo esse devono essere integrate con ulteriori informazioni. Gli investimenti sono inseriti secondo le modalità della delibera della Giunta provinciale 1061/2002. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 ha approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. Il decreto trova applicazione per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e per il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. Tale decreto, peraltro, fa salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia alle quali si fa rinvio per la definizione del programma. In attesa delle determinazioni in merito, da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'Ente ha mantenuto lo schema in vigore.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio Provinciale dei lavori pubblici.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

L'art. 21, comma 8, del d.lgs. 50/2016 prevede l'adozione del programma biennale degli acquisti e forniture riferito agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40 mila euro. Il DM 16 gennaio 2018, n. 14 sopra citato approva il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. Il decreto trova applicazione per la formazione o l'aggiornamento dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture. Peraltro il medesimo decreto, peraltro, fa salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia alle quali si fa rinvio per la definizione del programma. Dette direttive, ad oggi, non risultano ancora emanate.

Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 08/11/2019, ha disposto il superamento dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni comunali previsto dagli artt. 9bis e 9ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. A seguito della soppressione dell'obbligo di gestione associata, le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9bis continuano ad operare, ferma restando la possibilità dei Comuni di modificarle o di recedere dalle stesse. A fronte del mantenimento da parte dei comuni delle gestioni associate è riconosciuta la possibilità, per ciascuno dei comuni aderenti all'ambito, di derogare al principio di salvaguardia del livello della spesa corrente relativa alla Missione 1 del bilancio comunale relativa al 2019, secondo quanto sarà previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, assunta d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali.

Il medesimo Protocollo ha modificato la previgente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale prevedendo, a decorrere dal 2020, le seguenti regole per l'assunzione di personale:

a) la copertura dei posti del personale addetto al funzionamento dell'ente, con spesa riferita alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), è ammessa nel rispetto degli obiettivi di qualificazione della spesa. Per questi posti, pertanto, non trova più applicazione il criterio del turn-over, ma quello delle compatibilità della spesa generata dalla nuova assunzione con il raggiungimento dei predetti obiettivi. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per l'assunzione del personale con costi a carico della Missione 1 del bilancio comunale, l'applicazione della nuova disciplina presuppone la certificazione degli obiettivi di miglioramento e la compatibilità della spesa con il loro conseguimento. Di conseguenza, in via transitoria, ossia fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è consentita la sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019.

b) per i posti la cui spesa è prevista invece nell'ambito delle altre Missioni del bilancio comunale è possibile assumere in sostituzione di personale cessato nei limiti della spesa sostenuta per il medesimo personale nel corso dell'anno 2019. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard definito su base di parametri tecnici con intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali possono, inoltre, assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. In via transitoria, fino alla definizione della predetta intesa, i comuni possono assumere personale, la cui spesa è prevista nell'ambito delle Missioni del bilancio comunale diverse dalla 1, nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. E', in ogni caso, ammessa l'assunzione del personale necessario a fare fronte alle operazioni di ripristino e di gestione del patrimonio conseguenti ai danni arrecati dagli eventi di maltempo verificatesi nell'ottobre 2018.

Sono, inoltre, ammesse, in via transitoria e con riferimento al personale la cui spesa è iscritta nell'ambito delle Missioni diverse dalla Missione 1, le assunzioni relative a:

- a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali;
- b) personale di polizia locale, di ruolo, nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, e a tempo determinato (pertanto anche degli stagionali).

La programmazione del fabbisogno di personale nel periodo 2020-2022 riportata nel DUP, in base a quanto previsto in via transitoria fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, prevede unicamente la sostituzione del personale cessato nel 2019 e che cesserà nel triennio di riferimento. Eventuali spazi che si rendessero disponibili dopo la certificazione del rispetto dell'obiettivo di miglioramento 2019 verranno previsti a bilancio con successiva variazione.

La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Al fine di procedere al riordino ed alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente ha individuato, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà distinguendoli tra quelli appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile ed al patrimonio disponibile. Nell'ambito di tale elenco l'Ente non ha ancora tracciato un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio.

Verifica della coerenza esterna

Saldo di finanza pubblica

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. La legge 12/08/2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali". L'art. 9 della Legge n. 243 del 24/12/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Ai fini della specificazione del saldo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal d.lgs. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Il comma 1- bis specifica che, per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Tuttavia la Corte Costituzione, con le sentenze n. 274/2017 e n. 101/2018, ha stabilito che l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato non debbano subire limitazioni nel loro utilizzo. Conseguentemente la Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare n. 25 del 03/10/2018, di modifica della precedente circolare n. 5 del 20/02/2018, che rettifica in maniera assai rilevante la disciplina del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (lo stesso saldo previsto dall'art. 1, commi 466 e 468, della legge n. 232/2016). Nella circolare viene preso atto delle citate sentenze della Corte costituzionale precisando che:

- nel 2018 gli enti locali possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti nel rispetto delle sole disposizioni previste dal d.lgs. 118/2011 e s.m.;
- ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5/2018, gli enti locali considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.

A decorrere dal 2019, pertanto, non è più necessario predisporre il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

A livello normativo il legislatore nazionale è intervenuto in questa materia, da ultimo con la legge 145/2018, dando attuazione alle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno considerato rilevanti, ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato. Con la legge 145/2018 gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal prospetto degli equilibri allegato al rendiconto; in tale modo anche l'assunzione di debito, oltre all'avanzo e al fondo pluriennale vincolato, concorre al raggiungimento dell'equilibrio.

Tuttavia nelle sentenze sopra citate la Corte Costituzionale non ha stabilito che il ricorso all'indebitamento è un'entrata che può essere considerata ai fini del pareggio di bilancio.

Già in sede di audizione del disegno di legge 145/2018 (novembre 2018) la Corte dei conti rilevava come considerare le poste dell'indebitamento tra quelle valide per gli equilibri fosse in contrasto con i principi stabiliti sia dall'art. 9 (che non ne prevede l'inclusione), sia dall'art. 10, commi 3 e ss., della legge 243/2012 che fissa limiti e modalità per il finanziamento degli investimenti con ricorso all'indebitamento. Si deve considerare che la legge 243/2012 è tuttora vigente non essendo stata oggetto di specifica abrogazione ed inoltre, essendo la stessa legge rinforzata ai sensi dell'art. 81, comma 6 della Costituzione, che la contrastante previsione contenuta in una legge ordinaria, quale la legge 145/2018, possa presentare profili di illegittimità.

L'entrata in vigore della legge 145/2018 ha quindi portato un periodo di profonda incertezza relativamente alla possibilità di assumere debito, laddove l'eventuale accensione di prestiti potrebbe comportare la violazione del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge 243/2012.

In mancanza di linee guida precise e al fine di adottare un comportamento contabilmente corretto, la Provincia di Trento ha richiesto un parere alla Sezione di controllo della Corte dei conti del Trentino Alto Adige, in ordine alla problematica in oggetto in connessione al rinnovo delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche e della conseguente acquisizione degli impianti.

Tale Sezione si è espressa con deliberazione n. 52/2019 evidenziando come *“permanga l'obbligo in capo agli enti territoriali di rispettare il pareggio di bilancio, sancito dalla legge n. 243/2012 interpretato secondo le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, ossia aggiungendo fra le entrate rilevanti anche l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato. In tal modo si conciliano le esigenze degli Enti territoriali a non vedersi espropriati di valide risorse finanziarie e al contempo si realizza la necessità più volte richiamata dal giudice delle leggi di dare attuazione ai trattati internazionali sulla stabilità economica dei Paesi facenti parte dell'Unione europea che pongono tra gli obiettivi di medio termine la riduzione dell'indebitamento pubblico.”* La Sezione di controllo della Corte dei Conti del Trentino Alto Adige rileva, quindi, che l'indebitamento non figura fra le entrate che possono essere considerate ai fini del pareggio di bilancio e ciò significa che per l'accensione di un mutuo l'ente deve verificare la permanenza del pareggio di bilancio secondo le disposizioni normative sancite dalla legge 243/2012 come interpretate dalla Corte Costituzionale.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

A) ENTRATE CORRENTI

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'Ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.)

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020 ha confermato la politica fiscale già definita con le precedenti manovre ribadendo la necessità di una stabilità normativa e finanziaria quale elemento fondante per l'assunzione da parte sia dei soggetti istituzionali (Provincia e Comuni) che di quelli sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici) delle rispettive decisioni di medio periodo e consentire, di conseguenza, una programmazione volta allo sviluppo e all'ulteriore superamento delle criticità che hanno condizionato gli scorsi anni.

La manovra, posta in essere già nel 2016, si caratterizza per la significativa diminuzione della pressione fiscale locale con l'introduzione di modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare semplice (IM.I.S.) con l'intento di preservare l'attuale volume complessivo delle agevolazioni fiscali in favore delle imprese e dei cittadini mediante l'azzeramento dell'IMIS sulle abitazioni principali e la riduzione delle aliquote in favore di alcune categorie catastali del settore produttivo.

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, concorda sull'estensione temporale dell'applicazione del quadro normativo IM.I.S. approvato e, quindi, sulla sua applicazione fino a tutto il periodo d'imposta 2020.

Pertanto, per il periodo d'imposta 2020, le aliquote saranno le seguenti:

- a. abitazioni principali (per le categorie diverse da A1, A8 ed A9), fattispecie assimilate e loro pertinenze: 0,00%;
- b. abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 0,35%;
- c. altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze: 0,895%;
- d. fabbricati iscritti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2: 0,55%;
- e. fabbricati iscritti alle categorie catastali D1 con rendita inferiore o uguale ad euro 75.000,00: 0,55%;
- f. fabbricati iscritti alle categorie catastali D7, D8 con rendita inferiore o uguale ad euro 50.000,00: 0,55%
- g. fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria": 0,00%
- h. fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale: 0,00%
- i. fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9: 0,79%
- j. fabbricati iscritti alle categorie catastali D1 con rendita superiore ad euro 75.000,00: 0,79%;
- k. fabbricati iscritti alle categorie catastali D7, D8 con rendita superiore ad euro 50.000,00: 0,79%
- l. fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad euro 25.000,00: 0%; dalla rendita catastale è dedotto un importo pari a 1.500 euro;
- m. fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad euro 25.000,00: 0,1%; dalla rendita catastale è dedotto un importo pari ad euro 1.500 euro;
- n. aree fabbricabili: 0,895%.
- o. fabbricati soggetti a comodato gratuito art. 5 bis del regolamento: 0,35%;
- p. fabbricati ad uso non abitativo non menzionati precedentemente: 0,895%.

Dall'imposta dovuta per le abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8, A9 e per le relative pertinenze è detratto un importo pari ad euro 530,81.

Il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 31/03/2016 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 19/04/2017. Le aliquote ed agevolazioni sopra indicate sono state adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 12/03/2018.

Tariffa integrata ambientale (TIA/TARIP)

La Legge di bilancio 2018 n. 205/2017 all'articolo 528 e seguenti ha affidato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di regolare il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all'omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all'adeguamento infrastrutturale. Regolamentano il settore rifiuti le delibere di ARERA:

- n. 443/2019/R "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";
- n. 414/2019/I/ del 21/10/2019 "Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in merito alla definizione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti.

La delibera di ARERA n. 443/2019 prevede che il gestore predisponga il Piano economico finanziario e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (Ente di governo dell'ambito, Regione, Provincia autonoma, Comune o altri), il quale - dopo le verifiche di correttezza completezza e congruità dei dati – trasmette il Piano e i corrispettivi tariffari ad ARERA. L'articolo 57 bis, comma 1, lettera b) del D.L. 124/2019, come convertito dalla L. 157/2019, stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i Regolamenti della TA.R.I. o della TA.R.I.P. relativi all'anno 2020 entro il 30 aprile 2020 e, quindi, anche dopo l'adozione del bilancio di previsione relativo al medesimo esercizio finanziario. La medesima norma stabilisce anche che, se le delibere sono state già approvate, le stesse possono essere nuovamente adottate (presumibilmente nel caso di necessità di adeguarle ai contenuti del provvedimento n. 443/2019 di ARERA). Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 24 del 23/12/2019, ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della tariffa integrata ambientale e la Giunta comunale, entro il 30 aprile 2020, approverà le nuove tariffe T.A.R.I.P per il 2020 sulla base della nuova normativa sopra citata.

La Tia/Tarip viene calcolata in base ad una quota fissa, proporzionale alla metratura e al numero degli occupanti e una quota variabile, in rapporto ai Kg conferiti.

La gestione della tariffa, così come il servizio, è stata interamente affidata al Comun General de Fascia mentre compete alla Giunta comunale stabilire la misura della tariffa.

Recupero evasione tributaria

Le entrate presentano il seguente andamento:

Recupero evasione ICI/IMUP/IMIS	2018 (accertamenti)	2019 (previsioni def)	2020 (previsioni)	2021 (previsioni)	2022 (previsioni)
Previsione		41.463,15	38.000,00	37.000,00	37.000,00
Accertamento	39.848,73				
Riscossione (competenza)	39.848,73				

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale è stata soppressa ed è compensata con maggiori trasferimenti a valere sul fondo perequativo.

Addizionale I.R.P.E.F.

L'Ente non ha previsto l'applicazione dell'addizionale.

Imposta Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni

Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni non è stato esternalizzato. Le tariffe in vigore sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 23/12/2014.

Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)

Il Comune ha determinato il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27/10/2015. Le tariffe sono state aggiornate con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 08/03/2016 attualmente in vigore.

Trasferimenti correnti dalla Provincia Autonoma di Trento

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 è intervenuto modificando i criteri di riparto del fondo perequativo, da un lato aggiornando le stime della spesa standard corrente dei comuni, dall'altro introducendo fra i criteri di perequazione anche il livello delle entrate proprie di parte corrente (quale misura della capacità fiscale). L'applicazione del nuovo modello comporta delle variazioni significative, rispetto al 2018, delle assegnazioni ai singoli comuni e, pertanto, avverrà con gradualità, in un arco temporale di 5 anni. Le variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno introdotte con quote cumulative annuali pari al 20% della variazione totale, fino ad arrivare a regime nel 2024. Per attutire ulteriormente l'impatto del nuovo modello di riparto e, comunque, per consentire agli enti un margine di tempo adeguato per introdurre, a fronte di un ridimensionamento del trasferimento sul Fondo perequativo, le opportune misure di razionalizzazione della spesa corrente, il Protocollo prevede l'assegnazione di una quota aggiuntiva nel caso in cui la media degli ultimi tre anni disponibili del dato relativo all'equilibrio di parte corrente, tenuto conto delle variazioni del trasferimento perequativo risultanti dal nuovo modello di riparto, risulti negativa. La quota aggiuntiva assegnata per assicurare la copertura dello squilibrio di parte corrente viene quantificata nella misura del:

- 90% per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;
- 80% per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

Le variabili finanziarie che concorrono al riparto come sopra definito verranno aggiornate ogni anno con gli ultimi dati disponibili, in modo da poter cogliere la dinamica dei fenomeni di spesa e di entrata.

In assenza della quantificazione dei nuovi stanziamenti, l'Ente ha determinato i trasferimenti provinciali sulla base dell'accertato 2019. Tali valori dovranno essere oggetto di verifica e/o aggiornamento alla luce dell'esatta quantificazione dei trasferimenti 2020 sulla base del modello sopra delineato.

Il fondo perequativo, oltre alla quota base, tiene conto:

- del riconoscimento del 50% della quota interessi della rate di ammortamento dei mutui inerente all'operazione di estinzione anticipata dei mutui dei Comuni condivisa nell'ambito del Protocollo 2015;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo all'esenzione dei fabbricati appartenenti agli enti strumentali provinciali di cui al comma 2, dell'articolo 7, della legge provinciale n. 14/2014;
- dell'attribuzione ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito relativo alla revisione delle rendite riferite ai cosiddetti "imbullonati" per effetto della disciplina di cui all'articolo 1 commi 21 e seguenti della L. n. 208/2015;
- del riconoscimento dell'importo previsto per il 2016 del fondo di solidarietà con riferimento alla manovra IMIS riferita alle attività produttive;
- del trasferimento compensativo del minor gettito conseguente alle maggiori deduzioni sui fabbricati rurali;
- del consolidamento delle quote annue relative alle spese per le progressioni orizzontali;
- del consolidamento del rimborso degli oneri contrattuali dei C.C.P.L. per il triennio giuridico 2016/2018;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del minor gettito IMIS derivante dall'esenzione delle abitazioni principali e delle agevolazioni alle attività produttive;
- del riconoscimento del trasferimento compensativo del mancato gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sul consumo dell'energia elettrica.

Nel fondo specifici servizi comunali è compreso il fondo per il servizio socio-educativo per la prima infanzia, quantificato in presunti euro 10.000,00.

L'ex fondo investimenti minori viene utilizzato in parte corrente per euro 22.478,58, pari alla quota annuale di restituzione della somma anticipata dalla PAT per l'estinzione anticipata del mutuo con il BIM Adige.

E' stata informalmente comunicata la somma di € 11.000,00 quale importo annuo di incremento da trasferire alla Provincia Autonoma di Trento a titolo di Fondo di solidarietà.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dell'Ente per servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	Entrate/proventi prev. 2020	Spese/costi prev. 2020	% copertura
asilo nido			
impianti sportivi			#DIV/0!
mattatoi pubblici			
mense scolastiche			
altro			
Totale	0,00	0,00	#DIV/0!

Non vengono erogati servizi a domanda individuale.

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dell'Ente per servizi indispensabili è il seguente:

servizio	Entrate/proventi prev. 2020	Spese/costi prev. 2020	% copertura
acquedotto	74.800,00	74.800,00	100,00%
fognatura	20.700,00	20.700,00	100,00%
depurazione	169.000,00	169.000,00	100,00%
rifiuti	300.000,00	300.000,00	100,00%
Totale	564.500,00	564.500,00	100,00%

Le tariffe del servizio acquedotto e fognatura, secondo il modello tariffario approvato dalla Giunta provinciale, devono raggiungere un grado di copertura dei costi pari a circa il 100%.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art. 208, c. 1, e 142, c. 12, cds	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE ENTRATE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00	0,00	0,00

La Giunta comunale ha stabilito, con deliberazione n. 8 del 10/02/2020, la destinazione di tali proventi, al netto dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 285/1992, come segue:

- 40% alla manutenzione, sostituzione, potenziamento, messa a norma della segnaletica sulle strade comunali;
- 40% alla manutenzione delle strade;

- 20% all'acquisto di mezzi tecnici destinati dal servizio di polizia.

Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società

È stanziata una previsione di entrata per euro 29.900,00 per distribuzione utili da parte della partecipata Società Incremento Turistico Canazei s.p.a..

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	previsione definitiva	% x spesa corr.
2017	69.379,38	0,00%
2018	82.783,86	0,00%
2019	57.833,54	0,00%
2020	30.000,00	0,00%
2021	0,00	0,00%
2022	0,00	0,00%

La previsione per l'esercizio 2020 presenta le seguenti variazioni rispetto agli accertamenti degli esercizi precedenti:

	Esercizio 2017 (Titolo IV)	Esercizio 2018 (Titolo IV)	Esercizio 2019 * (Titolo IV)	Esercizio 2020 (Titolo IV)
Previsione			57.833,54	30.000,00
Accertamento	69.379,38	82.828,94		
Riscossione (competenza)	69.379,38	82.828,94		
Riscossione (residui)	0,00	0,00		

* previsione definitiva

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dagli interventi dalla previsione definitiva 2019 è la seguente.

	macroaggregati	definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	698.801,93	564.248,24	603.649,50	601.483,17
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	55.880,55	51.100,00	51.000,00	51.000,00
103	Acquisto di beni e servizi	1.269.849,33	1.260.107,74	1.139.900,00	1.134.200,00
104	Trasferimenti correnti	279.660,66	377.700,00	275.111,67	271.500,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
110	Altre spese correnti	575.628,50	537.231,95	558.419,90	569.419,90
	Totale Titolo 1	2.893.820,97	2.803.887,93	2.639.581,07	2.639.103,07

Spese di personale

La programmazione delle spese di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Attualmente gli Enti sono soggetti al vincolo generale di contenimento della spesa corrente: secondo quanto stabilito dal comma 1-bis dell'art. 8 della L.P 27/2010, il Protocollo di intesa in materia di finanza locale individua la riduzione delle spese di funzionamento, anche a carattere discrezionale, che è complessivamente assicurata dall'insieme dei Comuni e Unioni di Comuni. Gli Enti locali adottano un piano di miglioramento per l'individuazione delle misure finalizzate a razionalizzare e ridurre le spese correnti, nei termini e con le modalità stabilite dal Protocollo di intesa in materia di finanza locale.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2020, sottoscritto in data 8 novembre 2019, ha modificato la previgente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale prevedendo, a decorrere dal 2020, le seguenti regole per l'assunzione di personale:

a) la copertura dei posti del personale addetto al funzionamento dell'ente, con spesa riferita alla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), è ammessa nel rispetto degli obiettivi di qualificazione della spesa. Per questi posti, pertanto, non trova più applicazione il criterio del turn-over, ma quello delle compatibilità della spesa generata dalla nuova assunzione con il raggiungimento dei predetti obiettivi. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. Per l'assunzione del personale con costi a carico della Missione 1 del bilancio comunale, l'applicazione della nuova disciplina presuppone la certificazione degli obiettivi di miglioramento e la compatibilità della spesa con il loro conseguimento. Di conseguenza, in via transitoria, ossia fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, è consentita la sostituzione del personale cessato nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019.

b) per i posti la cui spesa è prevista invece nell'ambito delle altre Missioni del bilancio comunale è possibile assumere in sostituzione di personale cessato nei limiti della spesa sostenuta per il medesimo personale nel corso dell'anno 2019. E' in ogni caso ammessa la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

I comuni la cui dotazione di personale si pone al di sotto dello standard definito su base di parametri tecnici con intesa tra la Provincia e il Consiglio delle Autonomie Locali possono, inoltre, assumere ulteriore personale secondo quanto previsto dalla medesima intesa. In via transitoria, fino alla definizione della predetta intesa, i comuni possono assumere personale, la cui spesa è prevista nell'ambito delle Missioni del bilancio comunale diverse dalla 1, nel limite della spesa sostenuta per il personale in servizio nel 2019. E', in ogni caso, ammessa l'assunzione del personale necessario a fare fronte alle operazioni di ripristino e di gestione del patrimonio conseguenti ai danni arrecati dagli eventi di maltempo verificatesi nell'ottobre 2018.

Sono, inoltre, ammesse, in via transitoria e con riferimento al personale la cui spesa è iscritta nell'ambito delle Missioni diverse dalla Missione 1, le assunzioni relative a:

a) personale addetto all'assolvimento di adempimenti obbligatori previsti da disposizioni statali o provinciali, ivi inclusi i custodi forestali e il personale necessario per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali;

b) personale di polizia locale, di ruolo, nel rispetto degli standard minimi di servizio previsti dall'articolo 10, comma 4, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, e a tempo determinato (pertanto anche degli stagionali).

La programmazione del fabbisogno di personale nel periodo 2020-2022 riportata nel DUP, in base a quanto previsto in via transitoria fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, prevede unicamente la sostituzione del personale cessato nel 2019 e che cesserà nel triennio di riferimento. Eventuali spazi che si rendessero disponibili dopo la certificazione del rispetto dell'obiettivo di miglioramento 2019 verranno previsti a bilancio con successiva variazione.

La spesa per il personale evidenziata dal macroaggregato "Redditi di lavoro dipendente" mostra la seguente evoluzione temporale:

2017 impegni	2018 impegni	2019 previsioni definitive	2020 previsioni	2021 previsioni	2022 previsioni
648.524,69	634.961,67	698.801,93	564.248,24	603.649,50	601.483,17

Piano di Miglioramento

Per i Comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 e per i Comuni che andranno a fusione, il piano di miglioramento è sostituito, a partire dal 2016, dal "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione" dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alle scadenze previste.

Le gestioni associate devono riguardare, secondo quanto indicato nella tabella B della legge provinciale n. 3/2006, i compiti e le attività relativi a segreteria generale, personale, organizzazione, gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato, controllo di gestione, gestione delle entrate tributarie, servizi fiscali, gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio, anagrafe e stato civile, elettorale e servizio statistico, servizi relativi al commercio e altri servizi generali.

Con deliberazione n. 1952 del 09/11/2015 la Giunta provinciale ha stabilito gli ambiti territoriali ed indicato l'obiettivo in termini di efficientamento da raggiungere entro il 1 luglio 2019. Tale deliberazione non impone particolari modelli organizzativi dei servizi associati, ma lascia libertà agli enti di individuarle nel proprio progetto di riorganizzazione da redigere, purché tale modello garantisca:

- il miglioramento dei servizi ai cittadini;
- il miglioramento dell'efficienza della gestione;
- il miglioramento dell'organizzazione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 317/2016 sono stati individuati, inoltre, gli obiettivi di riduzione della spesa per i Comuni interessati da processi di fusione.

Infine, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 sono stati modificati e precisati i contenuti delle citate deliberazioni n. 1952/2015 e 317/2016, nonché definiti gli adempimenti conseguenti agli esiti dei referendum per la fusione dei comuni del 20 marzo 2016 e del 22 maggio 2016 ed i criteri per il monitoraggio degli obiettivi di riduzione della spesa.

Il miglioramento dell'organizzazione anzi accennato consiste, specificatamente, nella razionalizzazione dell'organizzazione delle funzioni e dei servizi, nella riduzione del personale adibito a funzioni interne e nel riutilizzo nei servizi ai cittadini, nella specializzazione del personale dipendente, con scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti.

Per il Comune di Campitello di Fassa la Giunta provinciale aveva inizialmente individuato l'ambito costituito dai Comuni di Pozza di Fassa, Canazei, Campitello di Fassa e Mazzin. Nel corso del 2016 i Comuni di Pozza di Fassa e di Vigo di Fassa hanno approvato una proposta di fusione, confermata con il referendum popolare tenutosi nel novembre dello stesso anno, stravolgendone gli ambiti inizialmente definiti dalla Provincia.

Conseguentemente la Giunta provinciale, con deliberazione n. 463 del 23/03/2018, ha definito un nuovo ambito territoriale per gli obblighi di gestione associata costituito dai Comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei fissando il termine per l'approvazione del progetto di riorganizzazione dei servizi, sottoscrizione delle convenzioni ed avvio dei relativi servizi associati entro sei mesi dall'approvazione del medesimo provvedimento. Il provvedimento ha, inoltre, confermato l'obiettivo di riduzione della spesa corrente inizialmente fissato pari ad euro 99.600,00.

Dopo le elezioni Provinciali del 2018 la nuova Giunta provinciale ha sospeso l'obbligo di avvio del progetto di gestione associata lasciando comunque quale obiettivo quello del contenimento della spesa.

In seguito all'avvio dei progetti di riorganizzazione intercomunale di tutti i compiti e le attività da gestire in forma associata, sono emerse criticità nel raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e/o nell'implementazione del medesimo progetto di riorganizzazione, tali da compromettere l'adeguatezza dei servizi offerti alla popolazione. Ciò ha reso necessario, come previsto dalla disciplina vigente, nuove valutazioni in ordine alle modalità di quantificazione degli obiettivi di riduzione della spesa.

Considerato questo cambio di linea del governo provinciale tutti i comuni del nuovo ambito hanno al momento interrotto la predisposizione del "Progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata" nel quale si doveva dare evidenza del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, nelle modalità e nei tempi previsti dalla norma.

Le modalità di raggiungimento dell'obiettivo sono state definite con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1228/2016 che ha individuato la spesa di riferimento rispetto alla quale operare la riduzione della spesa o mantenerne l'invarianza. Nello specifico è stato previsto che l'obiettivo dovesse essere verificato prioritariamente sull'andamento dei pagamenti di spesa corrente contabilizzati nella missione 1, con riferimento al consuntivo 2019, rispetto al medesimo dato riferito al conto consuntivo 2012 e contabilizzato nella funzione 1. La disciplina provinciale prevede inoltre che qualora la riduzione di spesa relativa alla missione 1 non sia tale da garantire il raggiungimento dell'obiettivo assegnato, a quest'ultimo

possono concorrere le riduzioni operate sulle altre missioni di spesa, fermo restando che la spesa derivante dalla missione 1 non può comunque aumentare rispetto al 2012.

L'obiettivo di risparmio per il Comune di Campitello di Fassa è stato fissato in € 50.400,00.

Nel Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 viene specificato che per gli anni 2020-2024 le parti hanno concordato di proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel quinquennio precedente. In particolare si propone di assumere come principio guida la salvaguardia del livello di spesa corrente raggiunto nel 2019 nella Missione 1, declinando tale obiettivo in modo differenziato a seconda che il comune abbia o meno conseguito, nell'esercizio 2019, l'obiettivo di riduzione della spesa. Tenuto conto che la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo potrà essere effettuata solamente ad avvenuta approvazione del conto consuntivo 2019 da parte di tutti i comuni, è stato previsto un periodo transitorio, che decorre dal 01/01/2020 e fino alla data individuata dalla deliberazione che definisce gli obiettivi di qualificazione della spesa, nel quale i comuni dovranno salvaguardare il livello della spesa corrente contabilizzata nella missione 1 avendo a riferimento il dato di spesa al 31/12/2019. Con la predetta deliberazione della Giunta provinciale, assunta d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, saranno definite le modalità e i termini di definizione degli obiettivi di qualificazione della spesa, sulla base delle linee guida sopra indicate.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2020-2022 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo di calcolo della media semplice.

Gli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio previste dal titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

L'Ente non si è avvalso della possibilità prevista dal comma 882 dell'art. 1 della L 205/2017 di stanziare in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 85% per il 2020, al 95% per il 2021 ed al 100% per il 2022, applicando per tutto il triennio di riferimento una quota pari al 100% dell'accantonamento.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	1.355.800,00	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.355.800,00	0,00	0,00	-
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	185.722,84	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	185.722,84	0,00	0,00	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	917.084,05	38.442,45	38.442,45	4,19
3020000	Tipologia 300: Interessi attivi	23.000,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.880,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	29.900,00	0,00	0,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.219.464,05	38.442,45	38.442,45	3,15
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	3.117.690,01	0,00	0,00	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	30.000,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	3.147.690,01	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	5.908.676,90	38.442,45	38.442,45	0,65
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 	2.760.986,89	38.442,45	38.442,45	1,39
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	3.147.690,01	0,00	0,00	-

Esercizio finanziario 2021

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	1.251.714,31	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.251.714,31	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	180.822,84	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	180.822,84	0,00	0,00	-
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	881.050,00	38.408,40	38.408,40	4,36
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	23.000,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	2.880,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	29.900,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	246.600,00	0,00	0,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.183.430,00	38.408,40	38.408,40	3,25
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	2.615.967,15	38.408,40	38.408,40	1,47
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 	2.615.967,15	38.408,40	38.408,40	1,47
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZ. DI BILANCIO (a)	ACCANT. OBBLIG. AL FONDO (b)	ACCANT. EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanz. Accan. al fondo (d)=(c/a)
1010100	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 tipologia 101 : imposte, tasse e proventi ass.ti non accertati per cassa	1.251.714,31	0,00	0,00	
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	1.251.714,31	0,00	0,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	180.822,84	0,00	0,00	
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'U.E. e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	180.822,84	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	881.050,00	38.408,40	38.408,40	4,36
3020000	Tipologia 300: Interessi attivi	23.000,00	0,00	0,00	
3030000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	2.880,00	0,00	0,00	
3040000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	29.900,00	0,00	0,00	
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.183.430,00	38.408,40	38.408,40	3,25
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4000000	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (***)	2.615.967,15	38.408,40	38.408,40	1,47
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) (***)	2.615.967,15	38.408,40	38.408,40	1,47
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

L'accantonamento effettivo a bilancio per FCDE deriva, principalmente, dalle entrate extratributarie derivanti dalla gestione del servizio idrico integrato (acquedotto-fognatura-depurazione) e dalla T.I.A.

L'accantonamento effettivo a bilancio è pari a:

Fondo crediti dubbia esigibilità	2020	2021	2022
Parte corrente	38.442,45	38.408,40	38.408,40
Parte capitale	0,00	0,00	0,00

Nel corso dell'esercizio ed, in particolare, in fase di riequilibrio e di assestamento di bilancio gli accantonamenti vengono rivisti in considerazione degli accertamenti maturati e di eventuali variazioni degli stanziamenti di previsione.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

- per l'anno 2020 in euro 32.000,00 pari al 1,14% delle spese correnti;
- per l'anno 2021 in euro 32.000,00 pari al 1,21% delle spese correnti;
- per l'anno 2022 in euro 32.000,00 pari al 1,21% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del T.U.E.L. (non inferiore allo 0,3% e non superiore al 2% delle spese correnti) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

Il Revisore rileva la necessità di valutare l'opportunità di prevedere un congruo accantonamento al fondo rischi per spese legali. Tuttavia segnala che l'Ente nel bilancio di previsione 2019 ha previsto uno stanziamento pari ad euro 12.000,00 al cap. 1235-1952 "Incarichi legali e per atti a difesa dell'Ente" e nell'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2019 accanterà un importo di euro 20.000,00 per contenziosi.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari ad euro 32.000,00, rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater, del Tuel (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro

- 4.204.931,90 per l'anno 2020
- 0,00 per l'anno 2021
- 0,00 per l'anno 2022

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2020, 2021 e 2022 non sono finanziate con nuovo indebitamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

PROSPETTO DEMONSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui)</i> , ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.229.720,59	1.357.284,34	1.355.800,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	165.105,11	162.605,66	185.722,84
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.053.663,30	1.262.980,00	1.219.464,05
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	2.448.489,00	2.782.870,00	2.760.986,89
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI			
Livello massimo di spesa annuale (1):	244.848,90	278.287,00	276.098,69
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie	-	-	-
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	-	-	-
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai	-	-	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi	244.848,90	278.287,00	276.098,69
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	179.804,73	157.329,15	134.853,57
Debito autorizzato nell'esercizio in corso			-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	179.804,73	157.329,15	134.853,57
DEBITO POTENZIALE			
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti <i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>	-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	-	-	-

L'Ente non ha in corso alcuna forma di indebitamento diversa da quella nei confronti della Provincia Autonoma di Trento relativa all'operazione di estinzione anticipata dei mutui avvenuta nel 2015, né nel corso del triennio di competenza del bilancio 2020-2022, è previsto il ricorso a nuovo indebitamento diverso dall'anticipazione di cassa.

Conseguentemente nel bilancio non sono previsti oneri finanziari per ammortamento prestiti o stanziamenti di spesa per il rimborso delle quote capitale degli stessi fatto salvo l'importo della rata relativa alla restituzione alla Provincia Autonoma di Trento dell'anticipazione concessa nel 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui pari ad euro 22.475,58.

L'indebitamento dell'Ente evidenzia la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	0,00	0,00	202.280,31	179.804,73	157.329,15	134.853,57
Nuovi prestiti (+)	0,00	224.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	0,00	22.475,58	22.475,58	22.475,58	22.475,58	22.475,58
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	0,00	202.280,31	179.804,73	157.329,15	134.853,57	112.377,99

L'importo indicato nel rigo "Nuovi prestiti" in corrispondenza dell'anno 2018 corrisponde all'importo dell'anticipazione concessa dalla P.A.T. nel 2015 per l'estinzione anticipata dei mutui da restituire in quote costanti senza interessi in 10 anni.

Diversamente dalle istruzioni fornite in passato, il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, con nota n. 130562 del 2 marzo 2018, ha fornito nuove indicazioni in ordine alla modalità di contabilizzazione, sul bilancio di previsione 2018- 2020 e successivi, del recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui. In particolare dovranno essere previste, a partire dall'esercizio finanziario 2018, le seguenti iscrizioni a bilancio:

- PARTE ENTRATA: stanziamento dell'ammontare del trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori al lordo della quota annuale di recupero definita dalla delibera n. 103512016 (l'entrata corrispondente al rimborso della quota annuale di recupero delle somme anticipate ai Comuni e destinate all'operazione di estinzione anticipata mutui è contabilizzata al Titolo II delle Entrate, voce del piano dei conti integrato E.2.01.01.02.001 (utilizzo quota in parte corrente ex Fim);
- PARTE SPESA: stanziamento della quota annuale di recupero, nella Missione 50 "Debito pubblico", Programma 02 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo IV della Spesa "Rimborso prestiti", alla voce del piano dei conti integrato "Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Regioni e Province autonome" (U.4.03.01.02.001).

In termini di cassa, il rimborso della quota annuale potrà avvenire disponendo la regolazione contabile a carico dei fondi impegnati alla voce "Rimborso prestiti" per l'ammontare della quota di recupero, da conteggiare a favore del capitolo di entrata relativo al trasferimento provinciale a titolo di ex Fondo investimenti minori.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale regista la seguente evoluzione:

Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	0,00	22.475,50	22.475,50	22.475,50	22.475,50	22.475,50
Totale	0,00	22.475,50	22.475,50	22.475,50	22.475,50	22.475,50

Non sono presenti operazioni di indebitamento garantite da fidejussione rilasciate dall'Ente.

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata

ORGANISMI PARTECIPATI

Il comma 3 dell'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”.

Il Comune di Campitello di Fassa ha predisposto in data 27/04/2015 (decreto del Sindaco n. 82756964) un Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, prevedendo il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute.

Il 23/09/2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19/08/2016, n. 175. “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che, tra le altre cose, ha introdotto alcuni adempimenti obbligatori in capo all'ente controllante in particolare, entro il 23/03/2017, l'approvazione della delibera consiliare di revisione straordinaria delle partecipazione possedute dall'Ente locale (adempimento obbligatorio anche in assenza di partecipazioni), la trasmissione dell'esito (anche negativo) della cognizione alla banca dati società partecipate, la trasmissione del provvedimento di cognizione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Entro un anno dall'approvazione della delibera di revisione straordinaria è prevista l'alienazione delle partecipazioni (atto di alienazione) individuate nel provvedimento consiliare di cognizione di cui sopra, qualora le società non soddisfino specifici requisiti.

Peraltro, sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs. 266/92 “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento” e di cui all'art. 105 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, con l'art. 7 della L.P. 29/12/2016, n. 19 sono state introdotte modificazioni della legge provinciale 10/02/2005, n. 1, alla legge provinciale 27/12/2010, n. 27, alla legge sul personale della Provincia, alla legge provinciale 17/06/2004, n. 6, ed alla legge provinciale 16/06/2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli Enti locali, al personale degli Enti strumentali e ai servizi pubblici.

Il d.lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” è stato integrato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100 che ha, tra l'altro, prorogato al 30 settembre 2017 il termine per effettuare la cognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute.

Con deliberazione n. 19 del 16/10/2017 il Consiglio comunale ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7, c. 10, legge provinciale 29/12/2016, n. 19 e art. 24 d.lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/06/2017, n. 100 prevedendo, in particolare, l'alienazione della partecipazione

detenuta nella società Col de Lin s.r.l. ed il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le altre partecipazioni.

Con deliberazione n. 23 del 27/12/2018 il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2017 confermando la dismissione della partecipazione detenuta nella società Col de Lin s.r.l. (con proroga del termine per l'avvio della procedura al 30/06/2019) ed il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di tutte le altre partecipazioni.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 16/12/2019 è stato avviato il procedimento di “manifestazione di interesse per l'acquisizione della quota di partecipazione del Comune di Campitello di Fassa in Col de Lin s.r.l. ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 19 del 16/10/2017 e n. 23 del 27/12/2018”, ed approvato l'avviso pubblico per l'alienazione della quota della società.

Attualmente l'Ente detiene le seguenti partecipazioni societarie

C.F. / P.IVA	Denominazione	% partecipazione	Finalità
01855950224	Azienda per il Turismo della Val di Fassa soc. coop.	0,84	Promozione turistica del territorio
01533550222	Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,51	Servizi di consulenza e formazione agli Enti locali
00990320228	Trentino Digitale spa	0,0064	Produzione servizi ICT – società di sistema della PAT
01699790224	Primiero Energia spa	0,025	Produzione energia idroelettrica
02002380224	Trentino Riscossioni spa	0,0072	Riscossione e gestione delle entrate tributarie
01807370224	Trentino Trasporti spa	(*)	Trasporto pubblico locale
01558010227	Col De Lin srl	2,14	Gestione impianti a fune
00103660221	Società Incremento Turistico Canazei spa	1,717	Costruzione e gestione impianti a fune e impianti sportivi

(*) Nel 2019 è stata decisa l'adesione a Trentino Trasporti s.p.a. ma non è ancora stato consegnato il nuovo certificato azionario

Per nessuna società è previsto nel bilancio 2020-2022 alcun intervento a carico dell'Ente per aumento di capitale o del fondo di dotazione a copertura di perdite.

Nessuna delle società partecipate direttamente si trova nelle situazioni di cui all'articolo 2446 (2482 bis) o all'articolo 2447 (2482 ter) del codice civile.

L'onere a carico del bilancio del Comune per i servizi esternalizzati è così previsto nel bilancio 2020-2022:

	Importo previsto nel 2020	Fonte di finanziamento
Per acquisizione di beni e servizi		
Consorzio dei Comuni Trentini S.c.	780,00	entrate correnti
Trentino Trasporti Esercizio spa	39.983,00	entrate correnti
Trentino Digitale spa	100,00	entrate correnti
Totale	40.863,00	
Per trasferimenti in conto esercizio		
Consorzio dei Comuni Trentini S.c. (quota associativa)	878,40	entrate correnti
APT Val di Fassa (contributo in conto esercizio)	4.109,00	entrate correnti
Totale	4.987,40	
Per trasferimenti in conto impianti		-
Per concessione di crediti		-
Per copertura di disavanzi		-
Per aumenti di capitale non per perdite		-
Per aumenti di capitale per perdite		-
Altro (specificare)		-

Garanzie rilasciate

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore dei propri organismi partecipati.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Congruo le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2019;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti provinciali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Si evidenzia l'omesso stanziamento, in via esclusivamente prudenziale, di un fondo per passività potenziali.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

e) Salvaguardia equilibri

In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale.

f) Obbligo di pubblicazione

L'Ente deve rispettare l'obbligo di pubblicazione stabilito dagli artt. 29 e 33 del d.lgs. 14/3/2013 n. 33:

- del bilancio e documenti allegati, nonché in forma sintetica, aggregata e semplificata entro 30 giorni dall'adozione;
- dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio di previsione in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con D.p.c.m. 22/09/2014;

- degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con D.p.c.m. 22/09/2014.

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario,
- delle variazioni rispetto all'anno precedente,

l'Organo di revisione

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del d.lgs. 118/2001 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati approvata dalla Giunta comunale e da sottoporre all'approvazione da parte del Consiglio comunale.

Si attesta che le informazioni contenute nel presente parere sono state desunte dagli atti ed evidenze contabili dell'Ente a cura dello scrivente Revisore.

Trento, 14/04/2020

Il Revisore unico

dott. Flavio Bertoldi